

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C – 56/09 – ex art. 267 del TFUE.**

“Libera prestazione dei servizi-Cittadinanza dell’Unione-Artt. 18 CE e 49 CE”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, di interpretare l’art.49 TCE, sulla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Quindi, è stata posta alla Corte la questione relativa all’eventuale contrasto, con tale “libertà”, del regime fiscale di cui all’art. 15, n. 1, lett. “e” del Testo unico sulle imposte sui redditi n. 917/1986 (c.d. TUIR) come ulteriormente dettagliato dalle circolari del Ministero delle Finanze nn.ri 11/87 e 95/2000. La disciplina di cui si tratta prevede la detrazione, dall’imposta lorda sul reddito, delle spese sostenute per corsi di istruzione presso Università estere o Istituti privati italiani. Tale detraibilità, tuttavia, non è ammessa per l’intero ammontare degli oneri sostenuti, ma solo entro dati limiti, stabiliti - nel caso di frequenza presso istituto straniero - nell’importo delle spese richieste per un corso analogo tenuto dall’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e - nel caso di corso presso istituto privato italiano – nell’entità delle spese per analogo corso dell’Università statale italiana della medesima città, o Regione, ove risiede lo stesso ente privato. Inoltre, sarebbe dubbio che l’ipotesi specifica del corso presso istituto straniero non statale, ma privato, ricada effettivamente sotto le previsioni fiscali in questione, per cui, nella fattispecie, la regola nazionale vigente potrebbe essere quella della totale indetraibilità. Nel caso concreto, un contribuente italiano – dopo un corso specialistico presso università privata olandese – riteneva che il Fisco avesse del tutto escluso il suo diritto alla detrazione per le spese relative al corso suddetto, ovvero avesse ammesso tale detrazione, ma entro i limiti di cui alle citate disposizioni TUIR. Veniva quindi sollevata la questione della contrarietà della disciplina italiana al principio della “libera circolazione dei servizi”, inteso come libertà del consumatore di ciascuno Stato membro di avvalersi, piuttosto che dei servizi resi dalle imprese nazionali, di quelli prestati da imprese di altri Stati membri. Al riguardo, la Corte ha precisato che - nel caso in cui le autorità italiane, cui spetta in esclusiva l’interpretazione delle norme nazionali, ritengano che la normativa fiscale interna, nel caso di specie, escluda in assoluto la detraibilità – verrebbe lesa la libertà dei consumatori di accedere a servizi di istruzione privata all’estero, attesa l’applicazione di un trattamento fiscale più oneroso (esclusione della detrazione) di quello applicato sulle prestazioni analoghe eseguite da enti di istruzione privati italiani. Diversamente - ove si ritenga che la normativa italiana consenta che le spese, sostenute per un corso presso istituto di istruzione estero di diritto privato, vengano detratte negli stessi limiti previsti per corsi similari presso scuole private italiane - il principio comunitario rimarrebbe salvo, in quanto il trattamento fiscale uniforme impedirebbe che i servizi resi dall’impresa italiana si rendessero più attraenti di quelli transfrontalieri.

Stato della Procedura

Il 20/5/10 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-56/09, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-352/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 90/434/CEE–Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dalla Cassazione dei Paesi Bassi, di interpretare l’art. 11 n. 1 lett. a della direttiva 90/434/CEE. Essa stabilisce in generale che - quando il socio di una società, la quale risieda in uno Stato membro, acquisisce le azioni di un’altra società residente in un altro Stato membro, in sostituzione delle azioni della prima società le quali vengono annullate - l’operazione in questione non è soggetta ad imposte. Rientrano nella fattispecie in esame i casi della “fusione” e della “scissione” fra società di Stati membri diversi. L’articolo menzionato ammette comunque che, talora, gli Stati membri derogano alla predetta esenzione e, quindi, sottopongono a prelievo l’operazione in commento. Tale ipotesi è ammessa quando il procedimento di cui si tratta non viene applicato al fine di ristrutturare le società coinvolte, ma al mero scopo di evadere le norme fiscali. In altri termini quando lo stesso viene utilizzato in luogo di differenti operazioni soggette ad imposta, onde conseguire i medesimi risultati di queste ultime, pur evitandone il trattamento fiscale svantaggioso. Nel caso concreto una società “A”, posseduta da un unico socio, era proprietaria di un immobile. Il socio di A voleva acquisire la proprietà di un secondo immobile, che apparteneva ad un’altra società B anch’essa posseduta da un unico socio. Ora, il socio di A avrebbe potuto realizzare il suo scopo per atto di compravendita, quindi acquistando alla propria società il bene in proprietà dell’altra società: in tal caso, tuttavia, avrebbe dovuto sopportare un’imposizione fiscale, come nel caso in cui, agli stessi fini, avesse fatto acquistare, alla propria società, tutte le quote della seconda società, affinché la sua società divenisse unica socia della società proprietaria del bene. Per aggirare l’obbligo tributario, il soggetto in questione aveva, in alternativa alla compravendita, fatto sì che la propria società fosse “incorporata” - mediante la c.d. “fusione per incorporazione” - nella società proprietaria del bene ambito, con ciò ottenendo, in cambio delle proprie azioni, le azioni di quest’ultima società e divenendone unico socio. In tal modo l’operatore era riuscito - divenuto socio unico della società proprietaria del bene - ad acquistare in sostanza la proprietà di quest’ultimo, quindi ad ottenere, nulla dovendo al Fisco, lo stesso risultato riconducibile a differenti schemi giuridici sottoposti a tassazione. Infatti, nel caso di impiego della compravendita in luogo della fusione, non solo si sarebbe applicata un’imposta indiretta sul trasferimento, ma sarebbero aumentate anche le imposte dirette sulla società “incorporante”. In proposito, si chiedeva alla Corte se l’art. 11 n. 1, di cui sopra, vada interpretato, o meno, nel senso che consentirebbe agli Stati membri di tassare ugualmente la fusione, nel caso in cui l’intenzione delle parti sia rivolta ad eludere solo l’imposta sui trasferimenti, ma non anche l’aumento delle imposte dirette sulle società. La Corte ha chiarito che - essendo lo scopo della direttiva quello di stabilire, circa alcune operazioni come la fusione, regole comuni inerenti soltanto alle imposte dirette e non anche indirette - l’aumento dell’imposizione diretta, a seguito della fusione, è ammesso solo quando la fusione stessa è stata rivolta ad aggirare tale tipo di imposizione, mentre non è previsto quando intenzione delle parti era di sottrarsi soltanto all’imposta indiretta sui trasferimenti.

Stato della Procedura

Il 20/5/2010 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C -352/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-75/09**– ex art. 267 del TFUE

"Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Art. 221, nn. 3 e 4"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata interpellata, dalla Commissione Tributaria di Alessandria, circa l'interpretazione degli art. 221, nn. 3 e 4 del Regolamento n. 2913/1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal reg. n. 2700/2000. L'articolo menzionato si inserisce nella disciplina relativa all'accertamento, da parte delle competenti autorità tributarie di uno Stato membro, del fatto che un'obbligazione doganale risulta di un importo maggiore rispetto a quanto dichiarato, precedentemente, dal contribuente. In tal caso, le autorità suddette debbono procedere ad una rettifica dell'ammontare di tale obbligazione, dandone avviso al contribuente affinché versi la differenza. In particolare, la norma di cui si tratta stabilisce, al comma 3, un termine finale entro il quale detto avviso deve essere comunicato al destinatario. Decorso detto termine - che corrisponde al compimento del terzo anno dal momento in cui è stata resa la stessa dichiarazione doganale oggetto di rettifica - il diritto dell'amministrazione si estingue per prescrizione. Tuttavia, il comma 4 del medesimo articolo 221 prevede una deroga alla prescrizione suddetta. Infatti - ove l'imposta doganale "maggiore" (rispetto a quella dichiarata) derivi dal compimento, da parte del contribuente, di un fatto che è penalmente rilevante - l'amministrazione doganale può procedere alla comunicazione della rettifica anche se i tre anni, calcolati come sopra, sono già decorsi. L'eccezione in oggetto deve poi essere applicata, secondo l'espressione usata dallo stesso comma 4 dell'art. 221, "nelle condizioni previste dalle legislazioni vigenti". La normativa vigente in Italia, in relazione al caso in cui la maggiore imposta derivi da fatto penalmente perseguibile (art. 84 del DPR n. 43/1973), introduce elementi nuovi rispetto alla legislazione comunitaria. Infatti, essa dispone che, in caso di reato, l'atto di comunicazione del maggiore importo doganale possa essere comunicato entro 5 anni, a decorrere, peraltro, dal momento in cui divengono definitivi il decreto o la sentenza, emessi nel procedimento penale per il reato stesso che ha dato origine alla maggiorazione dell'imposta. Pertanto, il giudice del rinvio dubita della compatibilità di tale normativa nazionale con le norme comunitarie sopra riportate. La perplessità deriva dal fatto che la norma italiana non si limita a stabilire, in modo generico, che l'avviso del maggiore accertamento può essere inviato "dopo" i tre anni dalla dichiarazione doganale fatta dal contribuente, ma prescrive, con precisione, la decorrenza di un nuovo e diverso termine di prescrizione, facendo partire tale termine, peraltro, da un evento non contemplato dalla norma comunitaria, cioè dal momento in cui il decreto o la sentenza, con cui il reato venga accertato processualmente, divengono definitivi. In risposta al quesito, la Corte ha sottolineato la rilevanza dell'inciso con il quale la disciplina comunitaria, di cui al predetto art. 221 del reg. 2913/92, rinvia alle "condizioni previste dalle legislazioni vigenti" (vedi sopra). Con tale rinvio al diritto nazionale vigente nei singoli Stati membri, sarebbe il legislatore interno, piuttosto che quello comunitario, ad essere legittimato a definire il termine entro cui lo Stato stesso può agire in richiesta di ulteriori diritti doganali, quando la dichiarazione di imposta inferiore a quella dovuta dipende da un reato. Quindi, la normativa italiana, sopra indicata, risulta assolutamente compatibile con la disciplina comunitaria in argomento.

Stato della Procedura

In data 17 giugno 2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-75/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-230/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Codice doganale, disposizioni di applicazione, sesta direttiva IVA e direttiva sulla circolazione – interpretazione relativa con riferimento a merci illegalmente importate”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dall'Ostre landre (Danimarca), di interpretare alcune norme dei regolamenti nn. 2913/1992 e 2454/1993, della direttiva 92/12/CE e, infine, della sesta direttiva 77/388/CEE. Oggetto del giudizio principale erano tre casi, accomunati dal fatto per cui la stessa impresa danese aveva introdotto, ogni volta, in Danimarca (Stato UE), delle sigarette fabbricate in un Paese terzo alla UE medesima. La merce, inoltre, veniva introdotta in contrabbando, cioè occultata in modo da eludere i dazi doganali. Scoperta l'irregolarità, le autorità danesi sequestravano le sigarette e quindi le distruggevano. Nei primi due casi, tuttavia, le sigarette entravano in Danimarca direttamente dal Paese terzo, essendo scoperte dalla dogana danese all'"atto" stesso dell'immissione, cioè al momento del controllo presso il primo Ufficio doganale incontrato in Danimarca, che era il primo incontrato "all'interno della Comunità": Nel terzo caso, invece, la merce era entrata in Danimarca dopo essere transitata da un altro Stato UE, le cui autorità doganali non si erano accorte dell'irregolarità esistente. Ad accertare la stessa era stata, invece, la dogana danese, una volta che il prodotto era entrato in Danimarca dall'altro Stato UE. In quest'ultimo caso, quindi, le merci venivano trattenute e distrutte, dalle autorità danesi, "dopo" che le stesse avevano abbandonato il primo ufficio doganale della Comunità incontrato sul loro percorso. Si chiedeva alla Corte di precisare, dunque, se a tali merci fosse applicabile analogicamente l'art. 233, co. 1, lett. d) del Reg. 2913/92, secondo il quale l'obbligazione doganale si "estingue" quando le merci vengono sequestrate all'"atto" dell'introduzione irregolare nella Comunità (ora UE) e, quindi, "confiscate". Si poneva insomma la questione se l'imposta si estinguesse anche sulle merci di cui sopra, che erano state sequestrate e quindi "distrutte", invece che "confiscate" come vuole la norma. Al riguardo, la Corte ha ritenuto simili le ipotesi della confisca e della distruzione, in quanto implicanti, entrambi, l'estinzione del diritto dell'originario proprietario sulla merce stessa. Pertanto, ha ritenuto che, anche nel caso di specie, i diritti doganali non fossero più dovuti perché estinti, sempre, però, che il sequestro fosse avvenuto all'"atto" dell'immissione nella UE. Infatti, la norma si deve interpretare restrittivamente, in quanto implicante una perdita per il bilancio UE (cui spettano i prelievi doganali). Pertanto, nel caso in cui la scoperta dell'irregolarità fosse avvenuta dopo l'ingresso nella Comunità (nel senso sopra indicato), l'obbligazione doganale non si estinguerebbe. Inoltre, essendo stata richiesta di chiarire se, sulle merci di cui si tratta, siano dovute le accise (art.5, n. 1 Reg. 92/12/CE), la Corte ha precisato che, in quanto l'accisa sorge al momento dell'"importazione" nella UE - e, inoltre, ritenendosi che l'importazione sussista solo quando le merci hanno lasciato la "prima" dogana del territorio comunitario - è evidente che tale imposta si estingue nei primi due casi in argomento (in cui la merce viene distrutta prima di lasciare il primo Ufficio doganale UE incontrato), mentre sopravvive nel terzo. In ordine all'IVA, poi, la Corte ha precisato che l'imposta in questione, ai sensi del citato Reg.77/388, sorge insieme all'obbligazione doganale, per cui si deve concludere che essa sia dovuta solo nei primi due casi, insieme con i diritti doganali, e non nell'ultimo.

Stato della Procedura

In data 29/4/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-230/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 9- Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-160/09 – ex art. 267 del TFUE**

“Regolamento (CEE) n. 1591/84 - Accordi di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dal Symvoulío (Grecia) di interpretare l'art. 4 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, dall'altra. Tale Accordo, che incentiva gli scambi commerciali fra i paesi contraenti, è stato approvato dal Reg.to n. 1591/84. Il suddetto articolo 4 dispone che ciascuna parte, aderente alla Convenzione, estenda a tutte le altre - relativamente alle merci importate da queste ultime ovvero esportate in direzione di queste ultime - il “regime della nazione più favorita”. Al fine di intendere in che cosa consista l'anzidetto regime, è necessario rimandare alle disposizioni del GATT (accordo generale sui dazi e sul commercio) del 1947, art. 1. Quest'ultimo prevede che ogni parte aderente al GATT applichi - alle importazioni dalle altre parti contraenti e alle esportazioni in direzione delle altre parti contraenti - tutti i vantaggi riconosciuti, in materia, a qualsiasi altro paese (anche non contraente). Quindi ciascuna parte del GATT - ove applichi, anche solo ad un singolo Paese, un qualsivoglia vantaggio fiscale o normativo circa le importazioni o esportazioni, rispettivamente, da o verso quel paese - deve estendere tale vantaggio a tutte le altre parti che hanno aderito al GATT stesso. Detto regime, dal GATT 47, viene richiamato nell'art. 4 dell'Accordo di cooperazione, di cui sopra. Di conseguenza, con tale Accordo, la CEE si impegna ad applicare - alle importazioni dalle altre parti contraenti e alle esportazioni in direzione delle stesse - tutti i benefici applicati nei confronti di qualsivoglia paese (anche non aderente all'Accordo medesimo di cooperazione). Ora, nell'ambito di tali benefici, applicati dalla CEE verso altri paesi, rientrano quelli riservati alle banane provenienti dai Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico). Nei confronti delle esportazioni di banane da detti Stati, infatti, la CEE si è obbligata a non modificare, in peius, il trattamento vigente alla data dell'1/4/76 (allegato n. 5 alla 4ª Convenzione di Lomè). Pertanto ne deriva che la CEE (e ora la UE), siccome riconosce alle banane importate dai paesi ACP tale trattamento di immobilità (stand still), dovrebbe estendere il medesimo, in quanto vantaggioso, anche alle banane importate dagli Stati membri aderenti all'Accordo di Cartagena, in base alla clausola della “nazione più favorita”. Al riguardo, è dubbia la compatibilità - con l'impegno assunto dalla CEE, in questo senso, con l'Accordo di cooperazione - della legge greca vigente all'epoca dei fatti. Quest'ultima, infatti, applicava alle banane importate dai Paesi aderenti all'Accordo di cooperazione (che erano soprattutto quelli aderenti all'Accordo di Cartagena), un'accisa e l'IVA, che non erano previste per le importazioni, nella CEE stessa, delle banane importate dai paesi ACP. In proposito, la Corte ha chiarito che, al momento della stipula dell'Accordo di cooperazione, non tutti i paesi, costituenti la controparte della CEE, risultavano aver aderito al GATT '47. Peraltro, non risultava dall'Accordo stesso che gli Stati, aderenti a quest'ultimo ma anche al precedente GATT 47, avessero voluto allargare, anche agli Stati non firmatari del predetto GATT, la clausola della nazione più favorita. Pertanto, l'estensione del regime “stand still”, di cui alla Convenzione di Lomè, sarebbe consentita solo alle importazioni di banane, nella UE, da paesi già aderenti al GATT 47 all'epoca dell'Accordo di cooperazione.

Stato della Procedura

In data 20/5/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-160/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-256/09	Ambito di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.	sentenza	No
Scheda 2 C-211/10	REg. n. 2201/2003 (reg. di Bruxelles II bis) – Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 – esecuzione di un'ordinanza di rientro di minore nello Stato di origine – decisione di affidamento di minore.	sentenza	No
Scheda 3 C-444/07	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Rifiuto di riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della decisione di aprire una procedura di insolvenza adottata dal giudice competente di un altro Stato membro nonché delle decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di tale procedura.	sentenza	NO
Scheda 4 C-518/08	Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale – Direttiva 2001/84/CE – Beneficiari del diritto sulle successive vendite dopo la morte dell'autore dell'opera – Nozione di "aventi causa" –	sentenza	NO

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-256/09 - ex art. 267 del TFUE****"Ambito di applicazione del reg (CE) del Consiglio n. 2201/2003"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania), di interpretare il regolamento n. 2201/2003. Quest'ultimo – per ragioni di unità di disciplina nell'ambito, specifico, della materia concernente i provvedimenti a tutela dei minori di età - ha istituito un sistema per cui le "decisioni", assunte dalle competenti autorità di uno Stato membro UE in tema di responsabilità genitoriale, sono assistite dal carattere dell'extraterritorialità. Per tanto, esse godono di automatico riconoscimento ed esecuzione nel territorio di tutti gli altri Stati membri (art. 21 e segg. del regolamento medesimo). La Corte ha chiarito che tali decisioni, cui il regolamento attribuisce efficacia in tutta l'area UE, sono soltanto quelle adottate dai soggetti da considerarsi competenti in base alle norme contenute nello stesso regolamento, precisamente agli artt. 8-14. Questi stabiliscono, principalmente, che le autorità competenti per i provvedimenti relativi alla "potestà dei genitori" (fra cui il provvedimento che attribuisce ad un solo genitore l'affidamento del minore stesso) sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio il minore medesimo "risiede" abitualmente. Quindi, solo i provvedimenti, che promanano da tali soggetti, sono investiti di un'efficacia "extraterritoriale". Tuttavia, il regolamento stesso ha introdotto una norma speciale, per fronteggiare l'evenienza che il minore, occasionalmente, si trovi nel territorio di un altro Stato membro diverso da quello sopra indicato e si ponga, altresì, l'urgenza di assumere un provvedimento in modifica di quello emesso dall'autorità giudiziaria competente, che è quella che appartiene appunto, allo Stato dove il minore abitualmente risiede (si pensi, ad esempio, ad un minore che, trovandosi all'estero con il genitore non affidatario, necessiti di un imprevisto ed urgente intervento chirurgico, per cui si richiede un provvedimento che, modificando il previo provvedimento di affidamento, autorizzi in via straordinaria il genitore non affidatario ad esprimere il consenso al trattamento in questione). Pertanto, il regolamento ha previsto, con l'art. 20, che ove sussistano ragioni di urgenza, il provvedimento inerente la potestà genitoriale può essere validamente emesso anche dalle autorità dello Stato in cui si trovi temporaneamente il minore stesso, anche se esse non risulterebbero normalmente competenti per gli artt. 8-14 predetti. I provvedimenti di cui all'art. 20 sono, quindi, idonei a derogare a quelli già emessi dalle autorità normalmente competenti. Tuttavia, a differenza di questi ultimi, i provvedimenti ex art. 20 hanno una validità puramente limitata alla durata della situazione emergenziale e, peraltro, non sono muniti di extraterritorialità: infatti la deroga, da essi applicata ai provvedimenti già assunti dalle autorità competenti ai sensi degli artt. 8-14, opera soltanto entro i confini dello Stato membro in cui sono stati emessi.

Stato della Procedura

Il 15/7/10 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-256/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-211/10** - ex art. 267 del TFUE

"Reg. n. 2201/2003 – Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, dall'Oberster gerichtshof (Austria), di interpretare il regolamento n. 2201/2003, in particolare la disciplina applicabile nel caso di sottrazione internazionale di minori. Dal combinato disposto del regolamento in oggetto e della Convenzione dell'Aja del 1980, risulta dunque quanto segue. Quando un soggetto ha la custodia di un minore - riconosciutagli in base alle norme vigenti nello Stato dove il minore ha la residenza abituale - la sottrazione del minore, che avvenga in violazione di tale custodia (cioè senza il consenso del titolare di questa) deve ritenersi "illecita". L'intestatario stesso della custodia, quindi, può chiedere il ritorno del minore sottratto. A tale scopo, tuttavia, egli deve rivolgersi alle autorità dello Stato dove il minore è stato illecitamente trasferito. In tal caso, quand'anche l'autorità adita respinga l'istanza di ritorno del minore (può farlo se ricorrono determinate circostanze di cui al regolamento stesso), tale provvedimento di rigetto non avrebbe effetto se un diverso provvedimento, adottato dalle competenti autorità del luogo dove il minore aveva la sua residenza abituale, ordinasse detto ritorno. Tuttavia, sono previste delle condizioni in presenza delle quali la "prevalenza" delle decisioni, adottate dal giudice del luogo dove il minore abitualmente risiede, verrebbe meno. Una di tali condizioni è quella per cui la medesima competente autorità dello Stato di residenza del minore abbia, precedentemente, emanato un'altra decisione relativa all'affidamento del minore, la quale "non preveda il rientro del minore stesso". In altri termini, emanando una decisione dotata di tale contenuto, è come se il giudice suddetto, dotato di competenza "primaria" in ordine alle questioni di interesse del minore, si spogli della sua stessa competenza, trasferendola alle autorità dello Stato nel cui territorio il minore è stato illecitamente trasferito. In proposito, si chiedeva alla Corte di chiarire se detto provvedimento di affidamento nel quale "non fosse previsto il rientro del minore stesso" - idoneo a destituire della sua competenza l'autorità che normalmente ne è titolare - potesse essere ravvisato non solo in un provvedimento definitivo emesso da tale autorità, ma anche in un provvedimento di natura puramente cautelare e provvisoria. La Corte ha negato tale possibilità, dichiarando che l'autorità normalmente competente per l'interesse del minore (quella dello Stato in cui egli risiede) può spogliarsi della medesima propria competenza solo con un provvedimento, che non contempli il rientro del minore, di tipo "definitivo". Infatti, solo i provvedimenti definitivi vengono adottati previo espletamento di un'istruttoria esauriente, a differenza di quelli provvisori che suppongono un procedimento di cognizione puramente sommario e approssimativo degli elementi rilevanti della vicenda, come tale insufficiente a giustificare un trasferimento di competenza come quello di cui sopra.

Stato della Procedura

Il 15/7/10 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-256/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.